

5 anni

Rapporto 2017 sulla Legge sull'informazione e sulla trasparenza dello Stato (LIT)

INDICE

1	INTRODUZIONE	3
2	INFORMAZIONE ATTIVA	3
3	INFORMAZIONE PASSIVA	4
3.1	Principio di trasparenza in Svizzera	4
3.2	Servizio per la trasparenza	5
3.2.1	Consulenza.....	5
3.2.2	Informazione e formazione.....	6
3.2.3	Relazioni intercantonali.....	6
3.3	Domande di accesso.....	6
3.4	Modifiche legislative.....	8
3.5	Problematiche.....	9
3.6	Commissione di mediazione indipendente LIT	9
3.7	Commissione cantonale per la protezione dei dati e la trasparenza	10
3.8	Tribunale cantonale amministrativo.....	11
3.9	Costi	11
3.10	Confronto 2013-2017	12
4	SINTESI E CONCLUSIONI	14

1 INTRODUZIONE

La Legge sull'informazione e sulla trasparenza dello Stato del 15 marzo 2011 (LIT; RL 1.6.3.1) dispone che il Cancelliere dello Stato ogni anno sottoponga un rapporto al Gran Consiglio e al Consiglio di Stato.

Sulla base dei dati forniti dai soggetti sottoposti alla Legge, dalla Commissione cantonale per la protezione dei dati e la trasparenza, dalla Commissione di mediazione indipendente, dal Servizio dell'informazione e della comunicazione del Consiglio di Stato e dal Servizio per la trasparenza, questo rapporto verificherà l'applicazione della LIT nel 2017.

Considerato il fatto che la Legge è in vigore da cinque anni (1° gennaio 2013), aumentano i dati a disposizione e di conseguenza cresce l'accuratezza delle analisi statistiche; si coglie l'occasione per rilevare che il rapporto del Cantone Ticino è l'unico in Svizzera che può contare sui dati concernenti le domande di accesso presentate in ogni Comune.

Per favorire la comprensione si ripropongono, di seguito e all'inizio di alcune sezioni del rapporto, brevi spiegazioni già contenute nei rapporti degli anni precedenti.

In sintesi la LIT ha lo scopo di garantire la libera formazione dell'opinione pubblica e di aumentare la fiducia nelle istituzioni. Questi obiettivi possono essere raggiunti da una parte fornendo un'informazione corretta, adeguata e tempestiva (informazione attiva), dall'altra accordando un accesso generalizzato ai documenti ufficiali (informazione passiva), tramite una procedura semplice, rapida e di principio gratuita.

Se, a seguito della domanda di accesso, l'autorità non risponde, rifiuta o limita il diritto di accesso, oppure chiede emolumenti ritenuti troppo elevati, è possibile rivolgersi alla Commissione di mediazione indipendente e/o chiedere all'autorità l'emanazione una decisione formale che sarà suscettibile di ricorso dapprima alla Commissione cantonale per la protezione dei dati e in seguito al Tribunale cantonale amministrativo.

La legge si applica a Cantone, Comuni, corporazioni di diritto pubblico, società private a partecipazione statale maggioritaria e organismi incaricati di compiti di interesse pubblico.

2 INFORMAZIONE ATTIVA

L'obbligo per le autorità di informare la popolazione è sancito dall'art. 56 della Costituzione cantonale ("Ogni autorità informa adeguatamente sulla propria attività. Non devono essere lesi interessi pubblici o privati preponderanti"). La LIT ribadisce questo principio fondamentale e lo precisa con norme che prescrivono di informare in maniera adeguata, chiara e rapida, ove sussista un interesse generale e non vi si oppongano interessi pubblici e privati preponderanti; inoltre dispone di privilegiare la pubblicazione su Internet e di comunicare garantendo la parità di trattamento dei media.

Le informazioni e i documenti messi a disposizione su Internet da Comuni e Cantone, oltre a rendere più trasparente il funzionamento delle amministrazioni, consentono di evitare che i cittadini debbano chiedere l'accesso ai documenti ufficiali tramite la procedura prevista dalla LIT; una procedura che, in caso di interessi contrastanti, può diventare lunga e dispendiosa in termini di tempo per l'autorità. È quindi importante che le autorità pubblichino tempestivamente le informazioni di interesse generale, in particolare i documenti ufficiali. La quantità dell'informazioni pubblicate aumenta senz'altro, ma non è possibile misurarne la qualità.

Per quanto riguarda il Cantone, nel corso del 2017 il Servizio dell'informazione e della comunicazione del Consiglio di Stato (SIC) ha proseguito la propria attività secondo quanto

stabilito dalle Direttive approvate dal Consiglio di Stato nel 2013, promuovendo una politica di informazione coerente, attiva, puntuale, trasparente e aperta anche attraverso nuovi strumenti multimediali.

Fra i progetti promossi dal Servizio per informare in maniera più diretta ed efficace i cittadini spiccano la realizzazione di produzioni video per il sito internet del Cantone: a questo proposito, è stata sperimentata la trasmissione in diretta *streaming* di una conferenza stampa del Governo, modalità di informazione destinata a essere istituzionalizzata.


Anche le frequenti visite guidate gestite dal SIC sono un'occasione per fornire – a centinaia di allievi delle scuole del Cantone, dalle elementari agli istituti superiori – le prime informazioni sul funzionamento delle istituzioni ticinesi e svizzere.

Va segnalato, infine, il proseguimento del progetto che ha portato dodici servizi dell'Amministrazione cantonale ad aprire profili ufficiali sulle piattaforme *facebook* e *twitter*; all'esperienza partecipano tutti i Dipartimenti, con il coordinamento operativo del SIC.

3 INFORMAZIONE PASSIVA

3.1 Principio di trasparenza in Svizzera

Il principio di trasparenza, ossia il diritto di ogni individuo di accedere ai documenti ufficiali senza motivare la richiesta, è riconosciuto da molti Paesi e ormai in quasi tutta la Svizzera; sono infatti diciannove i Cantoni che lo applicano (ultimo in ordine di tempo il Cantone dei Grigioni), oltre alla Confederazione, come rappresentato nella figura seguente.



3.2 Servizio per la trasparenza

Come previsto dal Regolamento della legge sull'informazione e sulla trasparenza dello Stato (RLIT; RL 1.6.3.1.1), la Cancelleria dello Stato è il centro di competenze in materia di trasparenza; essa designa al proprio interno un servizio incaricato di fornire consulenza (al pubblico e alle autorità), di assicurare l'informazione e la formazione e di coordinare l'attuazione della Legge. Dal 1° gennaio 2017 il Servizio per la trasparenza fa parte dei Servizi giuridici del Consiglio di Stato (assieme alla consulenza giuridica e ai servizi legislazione, pari opportunità e protezione dei dati).


3.2.1 Consulenza

Nel 2017 il Servizio ha fornito 117 consulenze, molte delle quali hanno richiesto approfondimenti giuridici soprattutto a causa della presenza di dati personali nei documenti richiesti. Le consulenze vanno evase in tempi brevi poiché le autorità devono prendere posizione sulle domande di accesso il più presto possibile, di regola entro quindici giorni; le consulenze sono state evase nel 90% dei casi entro il giorno successivo alla richiesta.

Rispetto al 2016, il numero di consulenze è diminuito del 9%, ma rimane su livelli superiori a quelli di altri Cantoni. Il Servizio principalmente spiega le procedure da seguire e risponde a domande concernenti l'accessibilità dei documenti. Le indicazioni fornite continuano a trovare conferma nella giurisprudenza della Commissione cantonale per la protezione dei dati e la trasparenza.

Nel periodo 2013-2015 le richieste di consulenza provenivano principalmente dai funzionari dei Comuni mentre nel 2016 sono giunte in egual misura dai Comuni e dal Cantone. Nel 2017 sono state le autorità cantonali a contattare maggiormente il Servizio (primo grafico).

Anche i dati dell'ambito delle richieste di consulenza mostrano che prosegue il riequilibrio in atto dal 2016; la LIT continua a interessare soprattutto le autorità comunali (che ricevono il maggior numero di domande di accesso), però le sollecitazioni concernenti documenti detenuti dal Cantone raggiungono il valore record del 45% (secondo grafico).



3.2.2 Informazione e formazione

Il principale vettore di informazioni sulla Legge è lo **spazio web** consultabile all'indirizzo **www.ti.ch/trasparenza**, attivo dal dicembre 2012.

Le pagine nel 2017 sono state visualizzate 4603 volte; tra le più visitate quella contenente il formulario per esercitare il diritto di accesso e le lettere tipo per il pubblico e le autorità, quella con i rapporti sulla LIT e quella con la giurisprudenza.

Molto scaricata è la *Guida alla Legge sull'informazione e sulla trasparenza dello Stato*, allestita per l'entrata in vigore della Legge, costantemente aggiornata alla luce delle esperienze maturate.

Il Servizio per la trasparenza è sempre a disposizione di quanti desiderano effettuare formazioni. Nel 2017 è stata tenuta una lezione per i segretari comunali, organizzata dall'Istituto della formazione continua, che ha visto per la prima volta la partecipazione della presidente della Commissione di mediazione indipendente LIT.

3.2.3 Relazioni intercantonali

Nell'autunno del 2011 gli Incaricati della trasparenza di alcuni Cantoni e della Confederazione, in particolare quelli che si occupano di mediazione, hanno creato il *Groupe d'intervision sur la gestion consensuelle des conflits en matière de transparence*; il gruppo si riunisce a rotazione nei vari Cantoni e permette scambi d'informazioni ed esperienze interessanti anche per il Servizio (che tra i suoi compiti non ha quello della mediazione).

Nel 2017 si sono svolte due sedute a Ginevra e a Berna; gli impegni non hanno permesso di parteciparvi ma i contatti sono assicurati tramite posta elettronica e telefono. Tra i temi trattati figurano la divulgazione di informazioni fornite da terzi ad un'autorità che ne ha garantito il segreto, le domande di accesso indiscriminate (*fishing expeditions*), l'applicazione della Convenzione di Aarhus ecc.


3.3 Domande di accesso

Il Regolamento della LIT prevede che i soggetti sottoposti alla Legge comunichino annualmente il numero di domande di accesso ricevute durante l'anno e il numero di domande accettate, respinte oppure parzialmente respinte.

I dati forniti alla Cancelleria dello Stato tramite un formulario messo a disposizione su Internet rivelano che nel 2017 **sono state presentate 183 domande di accesso a documenti ufficiali** (173 nel 2016), **valore nuovamente in crescita (+5,8%)** e superiore rispetto a quello di altri Cantoni.

Il primo grafico della pagina seguente mostra che come d'abitudine **la maggior parte delle domande di accesso (151) è stato indirizzata ai Comuni**.

Il secondo grafico evidenzia che **l'accesso è stato accordato nell'83% dei casi**, valore che sale all'86% se si considerano gli accessi accordati in maniera parziale.



La Legge si applica anche a enti e corporazioni di diritto pubblico, società private a partecipazione statale maggioritaria e altri organismi incaricati di compiti pubblici (Patriziati, Parrocchie, consorzi di Comuni e altri consorzi di pubblica utilità, servizi di assistenza e cura a domicilio, ordini professionali, AET, ACR, ETT, FART, USI, SUPSI ecc.); secondo le informazioni che sono state comunicate, solo due domande di accesso hanno interessato queste entità (sette nel 2016).

Nel 2017 i Comuni che hanno ricevuto domande di accesso sono stati 36 su 115 (40 su 130 nel 2016).

Le procedure di accesso ai documenti, di mediazione e di decisione sono gratuite, ma se sono effettuate riproduzioni o se l'accesso comporta oneri amministrativi di una certa importanza, viene percepito un emolumento secondo la tariffa fissata nel Regolamento della LIT; nel 2017 **sono stati percepiti emolumenti in 17 casi** (16 nel 2016).

La Legge prevede che alle domande di accesso venga data risposta al più presto, di regola entro quindici giorni, termine che può essere prorogato se le domande richiedono un trattamento particolarmente dispendioso oppure contengono dati personali che richiedono approfondimenti della situazione giuridica; nel 2017 **il termine per la presa di posizione è stato prorogato 40 volte** (40 anche nel 2016).

La tabella della pagina seguente illustra la statistica dettagliata delle domande di accesso.

	Domande presentate	Accesso accordato	Accesso parz. accordato	Accesso negato	Domande ritirate	Domande pendenti	Termine prorogato	Percepiti emolumenti
Comuni	151	124	4	13	4	12	36	15
Cantone	30	17	2	9	1	5	4	2
Altri	2	0	0	1	0	1	0	0
Totale	183	141	6	23	5	18	40	17

Statistica delle domande di accesso

Anche nel 2017 i **documenti ufficiali maggiormente richiesti concernevano l'ambito edilizio**, come indicato da 17 Comuni e dall'Ufficio delle domande di costruzione del Dipartimento del territorio.

3.4 Modifiche legislative

Il 21 luglio 2017 sono entrate in vigore le seguenti quattro modifiche legislative, pubblicate sul Bollettino ufficiale n. 38/2017.

Quando un documento è in possesso di due autorità sottoposte alla Legge, in particolare di quella che lo ha stilato e di quella che lo ha ricevuto, è stato chiarito che la domanda deve essere presentata a quella che lo ha stilato (art. 13 cpv. 1 LIT).

La presidenza della Commissione non è più attribuita per legge all'Incaricato cantonale della protezione dei dati; considerato il ruolo di questo organismo, che non è quello di decidere in merito all'accessibilità dei documenti ma di raggiungere rapidamente un accordo tra le parti, il legislatore ha ritenuto opportuno che la procedura sia condotta da una persona che disponga di spiccate competenze in materia di mediazione (art. 17 cpv. 1 e 2 LIT).

È stato aumentato (da 5 a 15 giorni) il termine entro il quale, a seguito dell'insuccesso della mediazione, il richiedente l'accesso e se del caso la persona consultata possono chiedere all'autorità responsabile l'emanazione di una decisione formale, avverso la quale è dato ricorso alla Commissione cantonale per la protezione dei dati e la trasparenza (art. 19 cpv. 2).

Tenuto conto delle competenze della Commissione cantonale per la protezione dei dati, che con l'entrata in vigore della LIT esercita funzioni giurisdizionali di prima istanza in caso di ricorsi avverso le decisioni delle autorità che hanno trattato le domande di accesso, è stata adeguata la sua denominazione aggiungendo le parole "e la trasparenza" (art. 20 cpv. 1 e 2 LIT, art. 31 cpv. 1 e 31a cpv. 1 LPDP, art. 31 cpv. 1 e 2 LPDPpol).

Per maggiori informazioni si rimanda al messaggio del Consiglio di Stato n. 7295 del 22 marzo 2017 e al relativo rapporto della Commissione della legislazione del 17 maggio 2017.

3.5 Problematiche

Le difficoltà incontrate nell'applicazione della LIT sono sempre le medesime e quindi si ripropongono le considerazioni dello scorso anno.

Sia che si tratti di informazione attiva che d'informazione passiva, la presenza di dati personali nei documenti che le autorità vogliono pubblicare oppure nei documenti ai quali le persone chiedono l'accesso, comporta la ponderazione di interessi divergenti: da una parte l'interesse del pubblico alla trasparenza, dall'altra gli interessi pubblici o privati che possono giustificare il mantenimento del segreto, specialmente l'interesse delle persone alla protezione della propria sfera privata. Nel caso di domande di accesso a documenti (informazione passiva), la LIT prevede che i privati i cui dati personali sono presenti nei documenti richiesti siano consultati per osservazioni; queste osservazioni, di regola genericamente contrarie a permettere l'accesso ai documenti, non sono di grande aiuto all'autorità che deve compiere la ponderazione degli interessi contrapposti.

Come visto, i documenti concernenti l'ambito edilizio si confermano i più richiesti e proprio in questo settore, in particolare in quello dell'edilizia privata, sono sempre presenti dati personali; i municipi, le autorità che in questi casi prendono posizione sulle domande di accesso, si trovano spesso confrontati con situazioni di conflitto tra confinanti e lamentano il fatto che lo scopo delle domande non è quello di controllare l'attività dell'ente pubblico quanto piuttosto quella dei vicini di casa. Inoltre la procedura LIT, che garantisce il diritto delle parti di essere sentite, comporta un certo dispendio di tempo. Al momento non s'intravedono soluzioni che permettano di coniugare il principio di trasparenza con l'esigenza di evitare che la Legge venga utilizzata a fini esclusivamente privati. Rendere inaccessibile l'intera categoria dei documenti concernenti l'edilizia privata comprimerebbe molto il principio di trasparenza, sottrarrebbe al controllo del pubblico un settore sensibile, sarebbe un caso singolare a livello svizzero e andrebbe contro le indicazioni della giurisprudenza, che di principio si è espressa in favore dell'accessibilità (comunque da valutare sempre caso per caso).

In generale, nonostante le sempre maggiori indicazioni provenienti dalla giurisprudenza (che tende a far prevalere l'interesse pubblico alla trasparenza), rimane un esercizio impegnativo coniugare il principio di trasparenza con la protezione dei dati personali.

3.6 Commissione di mediazione indipendente LIT

La Commissione di mediazione indipendente LIT, composta di un presidente, due membri e tre supplenti designati dal Consiglio di Stato, promuove e facilita la risoluzione alternativa delle controversie sorte in applicazione della Legge.

Nel 2017 **sono state inoltrate alla Commissione 21 domande di mediazione** (17 nel 2016). Sette casi concernevano domande d'accesso presentate a organi e servizi del Cantone e tredici ad autorità comunali. In un caso la domanda di mediazione riguardava un altro soggetto sottoposto alla Legge.

Le domande sono state inoltrate in otto casi da persone il cui accesso era stato negato, limitato, differito o condizionato, in sette casi da persone che non avevano ricevuto risposta dall'autorità entro i termini previsti dalla Legge, in cinque casi da persone che lamentavano il fatto che l'autorità avesse reso accessibili documenti contenenti propri dati personali e in un caso da una persona che contestava gli emolumenti richiesti.

Le mediazioni concernevano l'accesso a documenti edilizi (dieci casi), a rapporti sull'acqua potabile (due casi), a verbali di Commissioni del Gran Consiglio (due casi), ad atti di procedura, a risoluzioni municipali, a direttive sulle modalità di calcolo dei contributi, ai quantitativi dei rifiuti

dell'inceneritore, ad un accordo di cooperazione tra polizia e dogane e ad atti del personale; come scritto, in un caso la mediazione concerneva la tassa d'accesso richiesta dall'autorità.

L'esito delle procedure di mediazione è stato positivo in otto casi. Cinque casi sono stati stralciati (uno per sopraggiunta adesione da parte dell'autorità responsabile, uno perché il richiedente si è rivolto alla Commissione cantonale per la protezione dei dati e la trasparenza, uno perché il documento concerneva un procedimento in corso, due a causa del decesso del richiedente). Cinque procedure hanno avuto esito negativo e in tre casi la mediazione è stata sospesa in attesa di accordo tra le parti. Delle due procedure del 2016 ancora in corso nel 2017, una si è conclusa positivamente e l'altra negativamente.

3.7 Commissione cantonale per la protezione dei dati e la trasparenza

Le decisioni delle autorità che hanno trattato le domande di accesso sono suscettibili di ricorso alla Commissione cantonale per la protezione dei dati e la trasparenza (CPDT).

Nel corso del 2017 **sono stati inoltrati alla CPDT otto ricorsi in materia LIT** (sei nel 2016). La Commissione nel corso dell'anno ha evaso cinque incarti (tre nel 2016).

Al 31 dicembre 2017 degli 11 incarti pendenti otto erano in fase di elaborazione della decisione e tre erano in fase di istruttoria.

In merito alle cinque pronunzie emanate si osserva che:

- la prima verteva sulla richiesta al Municipio da parte di un cittadino di accedere alla documentazione, segnatamente la contabilità, dei lavori di ristrutturazione del lido comunale. Il Municipio si era opposto rilevando come la documentazione fosse depositata presso il Ministero pubblico di Lugano per l'istruttoria concernente un procedimento penale. La Commissione dopo avere ribadito che la LIT non si applica ai procedimenti civili, penali, arbitrali o amministrativi in corso, come rettamente considerato dall'Esecutivo comunale, appurato come nelle more della procedura il procedimento penale si fosse concluso, ha accolto il ricorso;
- la seconda concerneva la richiesta di poter visionare gli originali dei documenti riguardanti le trattative che il Municipio aveva avuto con un proprietario privato, per l'acquisto da parte del Comune di un terreno. La Commissione ha anzitutto rilevato come il Municipio abbia negato l'accesso escludendo a priori la possibilità di anonimizzare ex art. 12 cpv. 1 LIT gli eventuali dati personali presenti nei documenti richiesti. Nonostante questo difetto di motivazione la CPDT ha sentenziato l'accessibilità alla documentazione richiesta siccome il proprietario privato aveva dato il suo consenso esplicito – e comunque le circostanze permettevano di presumerlo – alla divulgazione ad altre persone della documentazione inerente le trattative per l'acquisto da parte del Comune del mappale di sua proprietà, conformemente all'art. 11 cpv. 1 lett. c) LPDP;
- la terza, verteva sulla richiesta formulata da un cittadino al proprio Municipio di poter visionare la documentazione relativa alla domanda di costruzione, alla licenza edilizia rilasciata, alla comunicazione di inizio e fine lavori, nonché al rapporto finale dell'Ufficio tecnico comunale (dopo verifica della fine dei lavori). La Commissione, come da sua consolidata prassi - attestato la natura di documento ufficiale ai sensi dell'art. 8 LIT e appurato che non vi fosse la lesione di interessi privati di terze persone (art. 10 cpv. 1 lett. e LIT) - ha accolto il ricorso ed ha ordinato all'autorità comunale di rendere accessibili i documenti richiesti;
- la quarta, simile alla precedente, verteva sulla richiesta formulata da un cittadino al proprio Municipio volta a poter visionare i rapporti di controllo di cantiere (rapporti relativi agli orari di lavoro). Anche in questo caso la Commissione, attestata la natura di documento ufficiale ai

- sensi dell'art. 8 LIT e appurato che non vi fosse la lesione di interessi privati di terze persone (art. 10 cpv. 1 lett. e LIT), ha accolto il ricorso;
- la quinta, per contro, trattava di un ricorso per denegata giustizia inoltrato da un richiedente il quale, dopo vari solleciti, rilevava come il lasso di tempo intercorso tra la presentazione della sua richiesta e la mancata promulgazione della relativa decisione da parte di un Ufficio cantonale risultasse manifestamente eccessivo. La Commissione – ricordando il termine di 15 giorni, previsto all'art. 15 cpv. 1 LIT, entro cui un'autorità deve pronunciarsi sulla richiesta ricevuta, nonché della possibilità concessa dal cpv. 2 della medesima norma di prorogare il termine, informandone il richiedente, qualora la domanda richieda un trattamento particolarmente dispendioso o concerna documenti voluminosi, complessi o difficili da reperire (lett. a); oppure della durata necessaria se la domanda concerne documenti ufficiali che contengono dati personali e che richiedono particolari chiarimenti della situazione giuridica (lett. b) – ha ritenuto nella fattispecie concreta che l'autorità non avesse giustificato una proroga ai sensi dell'art. 15 cpv. 2 LIT e che il suo comportamento doveva essere considerato un diniego di giustizia formale.

3.8 Tribunale cantonale amministrativo

Le decisioni della Commissione cantonale per la protezione dei dati sono impugnabili davanti al Tribunale cantonale amministrativo.

Anche nel 2017, come nel 2016, **è stato inoltrato al Tribunale un ricorso in materia LIT**; lo stesso è stato dichiarato irricevibile per mancato pagamento dell'anticipo.

I ricorsi presentati in precedenza hanno avuto il seguente esito: contro il gravame del 2015 è pendente un ricorso al Tribunale federale mentre quello del 2016 è stato dichiarato irricevibile difettando la legittimazione a ricorrere.

3.9 Costi

I soggetti sottoposti alla LIT non devono comunicare il tempo impiegato per applicare la Legge, in particolare per seguire corsi di formazione, per prendere posizione sulle domande di accesso ed eventualmente per partecipare alla procedura di mediazione oppure per emanare decisioni formali; è quindi impossibile calcolare con precisione i costi globali del principio di trasparenza.

Nel 2017 il responsabile della legislazione e della trasparenza (Servizi giuridici del Consiglio di Stato) ha riservato parte del suo tempo di lavoro alle attività di consulenza, informazione e formazione.

La Commissione di mediazione indipendente LIT si è riunita dieci volte (sette volte nel 2013, sei nel 2014, sei nel 2015, dieci nel 2016). Per l'adempimento dei compiti della Commissione, la segretaria, funzionaria cantonale, ha usato parte del suo tempo di lavoro; la presidente e i quattro membri, non facenti parte dell'Amministrazione cantonale, hanno percepito complessivamente 4336.20 franchi (4940.00 franchi nel 2016) per indennità e spese di trasferta.


La Commissione cantonale per la protezione dei dati e la trasparenza ha preso le sue decisioni per circolazione d'atti e si è riunita una volta (come negli anni precedenti escluso il 2014). Per l'istruttoria e la discussione dei ricorsi, il presidente e il segretario, rispettivamente Pretore e funzionario cantonale, hanno impiegato parte del loro tempo di lavoro (30% nel caso del segretario); i quattro membri non facenti parte dell'Amministrazione cantonale hanno percepito, per indennità e spese di trasferta, un importo pari a 770.40 franchi (764.40 franchi nel 2016).

3.10 Confronto 2013-2017

Il confronto dei dati su base quinquennale conferma le tendenze emerse nei rapporti degli anni precedenti.



Il grafico mostra che:

- l'accesso viene costantemente accordato senza restrizioni più di quattro volte su cinque;
- il numero di prese di posizione sulle domande di accesso da parte delle autorità entro 15 giorni rimane elevato, considerato il fatto che i documenti contengono sovente dati personali di terzi che richiedono approfondimenti della situazione giuridica;
- vengono richiesti emolumenti sempre entro la soglia del 10% dei casi.



I grafici della pagina seguente evidenziano:

- un calo delle richieste di consulenza al Servizio per la trasparenza;
- la crescita delle domande di accesso a documenti ufficiali;
- l'aumento delle domande di mediazione;
- la stabilità dei ricorsi alla Commissione cantonale per la protezione dei dati e la trasparenza e al Tribunale cantonale amministrativo;
- la stabilità del costo delle indennità per i membri della Commissione di mediazione indipendente LIT e della Commissione cantonale per la protezione dei dati e la trasparenza, nonostante l'aumento degli incarti.



4 SINTESI E CONCLUSIONI

Le informazioni e i dati raccolti indicano che nel 2017:

- le persone hanno presentato 183 domande di accesso a documenti, il numero più alto mai raggiunto, con una crescita del 5,8% rispetto al 2016;
- i Comuni rimangono i principali destinatari delle domande di accesso (83% dei casi) ma sono cresciute di un terzo le domande di accesso inoltrate all'Amministrazione cantonale (è raro che altri soggetti sottoposti alla LIT ricevano domande di accesso);
- il termine ordinario di 15 giorni per l'evasione delle domande di accesso viene ossequiato nel 78% dei casi, nonostante esista la possibilità di prorogarlo se le domande necessitano di un trattamento dispendioso oppure, come spesso accade, contengono dati personali di terzi;
- l'accesso ai documenti viene accordato sempre più di quattro volte su cinque (83% dei casi, percentuale che sale all'86% se si considerano anche gli accessi accordati in maniera parziale);
- gli emolumenti vengono percepiti nel 10% dei casi (come l'anno precedente);
- i documenti ufficiali maggiormente richiesti concernono sempre l'ambito edilizio;
- dopo la presa di posizione delle autorità sulle domande di accesso, le persone si rivolgono alla Commissione di mediazione nel 12% dei casi (10% nel 2016);
- dopo la decisione delle autorità sulle domande di accesso, le persone ricorrono alla Commissione cantonale per la protezione dei dati e la trasparenza nel 4,7% dei casi (4% nel 2016);
- contro le decisioni della Commissione cantonale per la protezione dei dati e la trasparenza è stato inoltrato un solo ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

Da una parte il costante aumento delle domande di accesso dimostra che la Legge sull'informazione e sulla trasparenza dello Stato, in vigore da cinque anni, è sempre più conosciuta: dall'altra, sulla base delle informazioni ricevute dalle autorità, si può desumere che la LIT venga applicata correttamente.

16 maggio 2018

Arnoldo Coduri, Cancelliere dello Stato

Filippo Santellocco, responsabile della legislazione e della trasparenza

www.ti.ch/trasparenza